



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n° 11 del 29 Luglio 2019

#### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

##### **SI RIMETTE IN ALLEGATO:**

-il **Comunicato Ufficiale nr.271/AA** del 27 giugno 2019 pubblicato dalla F.I.G.C., inerente provvedimento disciplinare a carico dei Sigg. ROCCO MASSARA e MARIO SPINA rispettivamente dirigente e tecnico della Società A.S.D. REAL MILETO all'epoca dei fatti;

-il **Comunicato Ufficiale nr.6/AA** del 2 luglio 2019 pubblicato dalla F.I.G.C., inerente provvedimento disciplinare a carico di: Sig.DOMENICO IACCINO, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentate della Società ASD Roggiano 1973, e la Società A.S.D. ROGGIANO 1973.

#### **2.DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 26 luglio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

##### **Collegio composto dai Sigg.ri :**

- |              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO   | COMPONENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA     | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

##### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 (2018/2019) a carico di:**

- sig. PAPA Antonio, all'epoca dei fatti presidente e rappresentante legale della A.Q. Real Fondo Gesu (Cod.matr. 916506) per rispondere, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, tramite la pagina facebook della predetta società, consentiva di esprimere pubblicamente in data 16-03-19 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della reputazione del Vice Presidente A.I.A. di Catanzaro, nonché di riflesso di quella propria della A.I.A. e altresì dell'istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo facebook in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “....Poi essere definiti “PECURINI” dal vice presidente dell’AIA di Catanzaro NON HA PREZZO!!....”;

- La società A.Q. Real Fondo Gesù (Cod.matr. 916506) quale soggetto dell'ordinamento federale, partecipante al Campionato di Seconda Categoria – girone C, Catanzaro, L.N.D. C.R. Calabria per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, tramite la pagina facebook della predetta società, esprimeva pubblicamente in data 16-03-19 le predette dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della reputazione del Vice Presidente A.I.A. di Catanzaro, nonché di riflesso di quella propria della A.I.A. e altresì dell'istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo facebook in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “....Poi essere definiti “**PECURINI**” dal vice presidente dell'AIA di Catanzaro **NON HA PREZZO!!**....”, nonché a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la condotta, come sopra descritta, ascrivibile al proprio presidente rappresentante legale all'epoca dei fatti.

**Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 12210/1090 pfi 18-19/MS/CS/gb del 02/05/2019**

#### IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto,

**letti** gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1090 pfi18-19, avente ad oggetto: “*Frasì lesive rilasciate dalla Soc. Real Fondo Gesù, per mezzo social network, che sarebbero state attribuite in modo diffamatorio al Sig. Lorenzo Costa, Vice Presidente della Sezione A.I.A. di Catanzaro*”– Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 4.04.2019 al n. 1090 pfi 18-19.

**Rilevato** che nel corso procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

-esposto/denuncia del 25-03-19 trasmessa, con nota del 26-03-19 dal Presidente C.R.A. Calabria, unitamente all'allegata relazione del Presidente della Sez. A.I.A. di Catanzaro, riportante le dichiarazioni rese attraverso un messaggio pubblicato il 16-03-19 nella pagina ufficiale facebook della società A.Q. Real Fondo Gesù, avverso dirigenti A.I.A. della sezione di Catanzaro;

-messaggio pubblicato il 16-03-19 nella pagina ufficiale facebook della società A.Q. Real Fondo Gesù;

-estratto posizione di tesseramento del presidente della società A.Q. Real Fondo Gesù, Papa Antonio, S.S. 2018-19;

-foglio censimento s.s. 2018-19 A.Q. Real Fondo Gesù (Cod.matr. 916506)

-Organigramma A.Q. Real Fondo Gesù (Cod.matr. 916506);

**Vista** la comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 08-04-19 sia con racc. A/R sia a mezzo e-mail presso i recapiti indicati nel predetto foglio censimento, a cui non seguiva alcun riscontro;

**Rilevato** che i soggetti avvisati non hanno fatto pervenire memoria difensiva, né hanno avanzato richiesta di essere ascoltati;

**Rilevato** che dagli atti sopra indicati è emerso che:

-con relazione del Presidente della Sez. A.I.A. di Catanzaro del 21-03-19 di cui all'esposto/denuncia del 25-03-19 trasmessa con nota del 26-03-19 dal Presidente C.R.A. Calabria, si evidenziava che al termine della gara Prasar-Real Fondo Gesù del 16-03-19, il presidente della A.Q. Real Fondo Gesù Papa Antonio, nei pressi dello spogliatoio dell'arbitro rifiutava espressamente di stringere la mano al Vice Presidente della Sezione arbitri, Sig. Lorenzo Costa, proferendo la seguente frase ritenuta falsa e calunniosa: “ *Non stringo la mano a chi mi chiama pecuruna*”;

-con la predetta relazione del 21-03-19 venivano altresì riportate le dichiarazioni, riferibili alla predetta gara del 16-03-19, rese attraverso un messaggio pubblicato il 16-03-19 nella pagina ufficiale facebook della società A.Q. Real Fondo Gesù, avverso il Vice presidente dell'AIA della sezione di Catanzaro dal seguente tenore letterale: “....Poi essere definiti “**PECURUNI**” dal vice presidente dell'AIA di Catanzaro **NON HA PREZZO!!**”....;

-alla predetta relazione del 21-03-19 veniva altresì allegato e prodotto integralmente il testo pubblicato il 16-03-19 sulla pagina facebook del Real Fondo Gesù recante la predetta frase;

**Rilevato** che **Papa Antonio**, all'epoca dei fatti presidente e rappresentante legale della A.Q. Real Fondo Gesù (Cod.matr. 916506), successivamente alla gara Prasar-Real Fondo Gesù del 16-03-19, tramite la pagina facebook della predetta società, in pari data, di fatto consentiva la pubblicazione della seguente frase: “....Poi essere definiti “**PECURUNI**” dal vice presidente dell'AIA di Catanzaro **NON HA PREZZO!!**”....;

**Rilevato** che il testo pubblicato il 16-03-19 sulla pagina facebook del Real Fondo Gesù società A.Q. Real Fondo Gesù, nella esposizione del commento alla gara Prasar-Real Fondo Gesù del 16-03-19 esprime pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Sig. Lorenzo Costa, Vice Presidente della Sezione A.I.A. di Catanzaro, di quella propria della classe arbitrale di Catanzaro, di riflesso dell'intera classe arbitrale e altresì dell'istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nel citato testo in particolare, si utilizzano le seguenti testuali espressioni: “....Poi essere definiti “**PECURUNI**” dal vice presidente dell'AIA di Catanzaro **NON HA PREZZO!!**”;

**Rilevato** che le dichiarazioni trascritte e rese note il 16-03-19 sulla pagina facebook della società A.Q. Real Fondo Gesù sono pubbliche, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute

da più persone per i mezzi e la modalità di comunicazione, nella circostanza effettuata a mezzo internet (pubblicazione sul social network “facebook”);

**Rilevato** che le medesime dichiarazioni, poi, travalicano i limiti di un eventuale legittimo commento critico, in quanto altresì diffamatorie oltre che lesive della reputazione del Sig. Lorenzo Costa, Vice Presidente della Sezione A.I.A. di Catanzaro, di quella propria della classe arbitrale di Catanzaro, dell'intera classe arbitrale e altresì dell'istituzione federale nel suo complesso considerata. Il diritto di critica e quello alla libertà di opinione, infatti, non possono essere esercitati in maniera indiscriminata ed assoluta, dovendo gli stessi essere temperati con quello dell'altrui reputazione, con la conseguenza che i primi trovano dei necessari limiti nella loro estrinsecazione, uno dei quali è costituito certamente dalla continenza verbale nella forma espositiva, che nel caso di specie è stato certamente oltrepassato;

**Rilevato** che, le predette dichiarazioni sono comunque volte a screditare o quantomeno a mettere in dubbio la correttezza, la lealtà e la probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva del Sig. Lorenzo Costa, Vice Presidente della Sezione A.I.A. di Catanzaro, di quella propria della classe arbitrale di Catanzaro, dell'intera classe arbitrale e di riflesso dell'istituzione federale nel suo complesso considerata;

**Ritenuto** che, dalla complessiva attività istruttoria compiuta e dall'esame degli atti sopra indicati, appaiono emergere i seguenti comportamenti, ascrivibili ai soggetti qui di seguito indicati:

**1) Papa Antonio**, all'epoca dei fatti presidente e rappresentante legale della A.Q. Real Fondo Gesù (Cod.matr. 916506), in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, per aver in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, tramite la pagina facebook della predetta società, consentito di esprimere pubblicamente in data 16-03-19 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della reputazione del Vice Presidente A.I.A. di Catanzaro, nonché di riflesso di quella propria della A.I.A. e altresì dell'istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo facebook in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “....Poi essere definiti “PECURINI” dal vice presidente dell'AIA di Catanzaro NON HA PREZZO!!....”;

**2) società A.Q. Real Fondo Gesù** (Cod.matr. 916506) quale soggetto dell'ordinamento federale, partecipante al Campionato di Seconda Categoria – girone C, Catanzaro, L.N.D. C.R. Calabria, per aver in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, tramite la pagina facebook della predetta società, espresso pubblicamente in data 16-03-19 le predette dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della reputazione del Vice Presidente A.I.A. di Catanzaro, nonché di riflesso di quella propria della A.I.A. e altresì dell'istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo facebook in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “....Poi essere definiti “PECURINI” dal vice presidente dell'AIA di Catanzaro NON HA PREZZO!!....”, nonché a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la condotta, come sopra descritta, ascrivibile al proprio presidente rappresentante legale all'epoca dei fatti;

**Osservato** che né **Papa Antonio** né la società **A.Q. Real Fondo Gesù** hanno provveduto in alcun modo a smentire o rettificare le innanzi indicate dichiarazioni e/o a provare la verità dei fatti;

**Vista** la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco;

**Visto** l'art. 32 ter, comma 4, del C.G.S.;

#### HANNO DEFERITO

innanzi al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE presso il C.R. Calabria:

**1) PAPA ANTONIO**, all'epoca dei fatti presidente e rappresentante legale della A.Q. Real Fondo Gesù (Cod.matr. 916506) per rispondere, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, tramite la pagina facebook della predetta società, consentiva di esprimere pubblicamente in data 16-03-19 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della reputazione del Vice Presidente A.I.A. di Catanzaro, nonché di riflesso di quella propria della A.I.A. e altresì dell'istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo facebook in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “....Poi essere definiti “PECURINI” dal vice presidente dell'AIA di Catanzaro NON HA PREZZO!!....”;

**2) la società A.Q. REAL FONDO GESÙ** (Cod.matr. 916506) quale soggetto dell'ordinamento federale, partecipante al Campionato di Seconda Categoria – girone C, Catanzaro, L.N.D. C.R. Calabria per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, tramite la pagina facebook della predetta società, esprimeva pubblicamente in data 16-03-19 le predette dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della reputazione del Vice Presidente A.I.A. di Catanzaro, nonché di riflesso di quella propria della A.I.A. e altresì dell'istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo facebook in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “....Poi essere definiti “PECURINI” dal vice presidente dell'AIA di Catanzaro NON HA PREZZO!!....”, nonché a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la condotta, come sopra descritta, ascrivibile al proprio presidente rappresentante legale all'epoca dei fatti.

## IL DIBATTIMENTO

Alla seduta del 10.06.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco, nessuno compariva per i deferiti.

Il Presidente Antonio Papa faceva pervenire certificato medico attestante lo stato di ricovero in ospedale chiedendo un rinvio della seduta.

Il Tribunale in accoglimento della richiesta rinviava il dibattimento al 26 luglio 2019 disponendo la sospensione dei termini ex art. 34 bis C.G.S.

Alla seduta del 26.07.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco, e per i deferiti il dirigente, con specifica delega, Ferdinando Veraldi.

Prima dell'inizio del dibattimento, Ferdinando Veraldi ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S.: per il Presidente Antonio Papa (mesi 3 di inibizione da ridursi a mesi 2) e per la società A.Q. Real Fondo Gesù (ammenda di € 300.00 da ridursi a €200,00).

Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.

-Visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

-visto l'art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente;

-rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

il Tribunale rileva che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23, C.G.S..

In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto del patteggiamento;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

-a PAPA Antonio l'inibizione di mesi DUE (2) e l'ammenda di € 200,00 (duecento);

-alla Società A.Q. REAL FONDO GESÙ (Cod.matr. 916506) l'ammenda di € 200,00 (trecento/00).

Le ammende, di cui al presente comunicato, ai sensi dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 1 (2019/2020) a carico di:**

- **ALESSIO ORLANDO**, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD COTRONEI 1994, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 15, del C.G.S., per non aver pagato all'allenatore sig. Vanzetto Leonardo, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. con decisioni del 19.7.2018 e del 11.10.2018 (pubblicate rispettivamente con C.U. – C.A./L.N.D. n.4/2018 del 20.7.2018 e 5/2018 del 11.10.2018), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle suddette pronunce;

- Società A.S.D. COTRONEI 1994 (matricola 610079) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante pro-tempore, come sopra descritto.

**Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 13471/997 pfi 18-19/MS/CS/cf del 28/05/2019.**

## IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto ed il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 997 pfi18-19 (iscritto nel registro della Procura Federale in data 13 marzo 2019 al n. 997 pfi 18-19), avente a oggetto:

“Mancato pagamento da parte della società ASD Cotronei 1994 delle somme di €. 3.005,00 e di €. 3.003,00 nei confronti dell'allenatore Leonardo Vanzetto, nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica delle decisioni del Collegio Arbitrale della L.N.D. (C.U. n.4/2018 del 19 luglio 2018 e C.U. n.5/2018 del 17 ottobre 2018)”.

vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata;

rilevato che successivamente la notifica della C.C.I., i soggetti avvisati nulla riscontravano;

rilevato che nell'ambito del procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti, costituenti fonti di prova, e in particolare:

- decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D del 19.7.2018 pubblicata con C.U. n. 4/18 del 20.7.2018 in uno a nota di accompagnamento avviso di ricevimento raccomandata on line fronte e retro, notificata alla società ASD Cotronei 1994, in data 27.7.2018;
- decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D del 11.10.2018 pubblicata con C.U. n. 5/18 del 11.10.2018 in uno a nota di accompagnamento avviso di ricevimento raccomandata on line fronte e retro, notificata alla società ASD Cotronei 1994, in data 26.10.2018;
- nota-segnalazione dell'AIAC – Calabria del 16.1.2019 a firma dell'avv. Salvatore Romeo, acquisita dalla P.F. in pari data giusto prot. n. 7107;
- AS400 - soc. ASD COTRONEI 1994.

**Rilevato** che dall'esame dei documenti sopra indicati è emerso che:

- con decisione del 19.7.2018 pubblicata sul C.U. n. 4/18, il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., in accoglimento del ricorso presentato dall'allenatore Vanzetto Leonardo condannava la Società ASD Cotronei 1994, al pagamento in favore dello stesso della somma di €. 3.005,00;
- il C.A. presso la L.N.D. con nota raccomandata on line con ricevuta di ritorno provvedeva a comunicare la suddetta decisione alla società interessata, la quale in data 27.7.2018 riceveva il plico raccomandato;
- inoltre, con decisione del 11.10.2018 pubblicata sul C.U. n. 5/18, il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., in accoglimento del ricorso presentato dall'allenatore Vanzetto Leonardo condannava la Società ASD Cotronei 1994, al pagamento in favore dello stesso della somma di €. 3.003,00;
- il C.A. presso la L.N.D. con nota raccomandata on line con ricevuta di ritorno provvedeva a comunicare la suddetta decisione alla società interessata, la quale riceveva il plico raccomandato in data 26.10.2018;
- a seguito della ricezione delle suddette decisioni la Società ASD COTRONEI 1994 non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù delle stesse, nei termini previsti dalla normativa federale, ovvero entro 30 giorni dalla notifica. Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, ascrivibili al soggetto qui di seguito indicato in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società:

-per Alessio Orlando, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD COTRONEI 1994, la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 15, del C.G.S., per non aver pagato all'allenatore Vanzetto Leonardo, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. con decisioni del 19.7.2018 e del 11.10.2018 (pubblicate rispettivamente con C.U. – C.A./L.N.D. n.4/2018 del 20.7.2018 e 5/2018 del 11.10.2018), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle suddette pronunce;

ritenuto, altresì, che da tali comportamenti omissivi consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., della Società ASD COTRONEI 1994, alla quale apparteneva il soggetto deferito al momento della commissione dei fatti;

vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Boscarino;

visto l'art. 32 ter, comma 4, del C.G.S., per i motivi sopra esposti;

#### HANNO DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- 1)ALESSIO Orlando, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD COTRONEI 1994, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 15, del C.G.S., per non aver pagato all'allenatore Vanzetto Leonardo, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. con decisioni del 19.7.2018 e del 11.10.2018 (pubblicate rispettivamente con C.U. – C.A./L.N.D. n.4/2018 del 20.7.2018 e 5/2018 del 11.10.2018), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle suddette pronunce;
- 2)la società A.S.D. COTRONEI 1994 (matricola 610079) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante pro-tempore, come sopra descritto.

#### IL DIBATTIMENTO

Alla seduta del 26.07.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco nonché l'Avv. Mario Scavelli nell'interesse di Alessio Orlando e dell'A.S.D. Cotronei 1994.

Prima dell'inizio del dibattimento l'Avv. Mario Scavelli ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. : per il Presidente Alessio Orlando (mesi 6 di inibizione da ridursi a mesi 4) e per la società A.S.D. Cotronei 1994 (un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020 e l'ammenda di € 450,00 da ridursi a €300,00).

Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.

-Visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

-visto l'art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente;

-rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

Il Tribunale rileva che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23, C.G.S..

In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto del patteggiamento;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

-per il Presidente ALESSIO Orlando mesi QUATTRO (4) di inibizione;

-per la società A.S.D. Cotronei 1994 (matricola 610079) UN (1) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020 nel campionato di competenza e l'ammenda di €300,00 (trecento/00) che, ai sensi dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 2 (2019/2020) a carico di:**

- **ROMANO Pasquale**, in qualità di Presidente della A.S.D. REAL MILETO all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 6, ultimo periodo, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 34, comma 3, NOIF, in quanto consentiva che il calciatore Alberto Giuseppe Drenzo, pur regolarmente tesserato per la società, ma minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipasse sotto falso nome di altro tesserato, sig. Casuscelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace – Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, Regione Calabria;

- **DIRENZO Alberto Giuseppe**, in qualità di calciatore tesserato della A.S.D. REAL Mileto all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 6, ultimo comma, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 34, comma 3, NOIF, in quanto, minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipava sotto falso nome di altro tesserato, sig. Casuscelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace – Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, Regione Calabria;

- **A.S.D. REAL MILETO** (matricola 921949), per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., ad essa appartenendo i sopracitati tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti.

**Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 14752/709 pfi 18-19/MS/CS/jg del 19/06/2019.**

**IL DEFERIMENTO**

Il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale;

-letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 709 pfi 18 – 19 avente ad oggetto: "Accertamenti in merito all'identificazione del calciatore che, sotto falso nome, ha preso parte alla gara Monasterace Calcio – Real Mileto del 20.10.18 in luogo del tesserato Giuseppe Casuscelli" - Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 28 gennaio 2019 al n. 709 pfi18 - 19;

**o s s e r v a v a n o   q u a n t o   s e g u e :**

nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati ed acquisiti vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- 1) Raccomandata della L.N.D. Calabria, datata 26 ottobre 2018, alla Procura Federale della F.I.G.C., completa del Comunicato Ufficiale n. 51 del 25 ottobre 2018;
- 2) Copia Rapporto della gara "Monasterace – Real Mileto" del 20.10.2018 dell'Arbitro Muraca Marco – Sezione di Lamezia Terme (CZ);
- 3) Copia denuncia di Casuscelli Andrea al G.S.T. di Catanzaro, datato 22 ottobre 2018;
- 4) Copia S400 Casuscelli Giuseppe;
- 5) Copia foglio censimento S.S. 2018-2019: A.S.D. Real Mileto;
- 6) Copia foglio censimento S.S. 2018-2019: U.S.D. Monasterace Calcio;
- 7) N. 3 distinte di gara della Società Real Mileto, Campionato di Prima Categoria SS 18-19;

- 8) Audizione Casuscelli Andrea dell'1.03.2019
- 9) Audizione Casuscelli Giuseppe dell'1.03.2019
- 10) Audizione Spina Mario dell'8. 03.2019
- 11) Certificato di ricovero di Massara Rocco con copia di convocazione;
- 12) Audizione Romano Pasquale dell'8.03.2019
- 13) Copia S400 Direnzo Alberto con certificato di residenza
- 14) Audizione Direnzo Alberto Giuseppe del 22.03.2019.

-Considerato che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai soggetti sottoindicati:

1) Romano Pasquale, in qualità di Presidente della A.S.D. Real Mileto all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 6, ultimo periodo, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 34, comma 3, NOIF, come dallo stesso ammesso in sede di audizione (cfr. verbale del 8 marzo 2019), consentiva che il calciatore Alberto Giuseppe Direnzo, pur regolarmente tesserato per la società, ma minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipasse sotto falso nome di altro tesserato, Casuscelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace – Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, Regione Calabria;

2) Mario Spina, in qualità di tecnico della A.S.D. Real Mileto all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 6, ultimo periodo, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 34, comma 3, NOIF, come dallo stesso ammesso in sede di audizione (cfr. verbale del 8 marzo 2019) consentiva che il calciatore Alberto Giuseppe Direnzo, pur regolarmente tesserato per la società, ma minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipasse sotto falso nome di altro tesserato, Casuscelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace – Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, Regione Calabria;

3) Rocco Massara, in qualità di dirigente della A.S.D. Real Mileto all'epoca dei fatti, regolarmente indicato come tale nelle relative distinte, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 6, ultimo periodo, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 34, comma 3, NOIF, consentiva che il calciatore Alberto Giuseppe Direnzo, pur regolarmente tesserato per la società, ma minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipasse sotto falso nome di altro tesserato, Casuscelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace – Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, Regione Calabria;

4) Alberto Giuseppe Direnzo, in qualità di calciatore tesserato della A.S.D. Real Mileto all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 6, ultimo comma, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 34, comma 3, NOIF, come dallo stesso ammesso in sede di audizione (cfr. verbale del 8 marzo 2019), minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipava sotto falso nome di altro tesserato, Casuscelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace – Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, Regione Calabria;

- ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., della A.S.D. Real Mileto, cui appartenevano i sopraccitati tesserati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata, per le violazioni addebitate a Pasquale Romano, Mario Spina, Rocco Massara e Alberto Giuseppe Direnzo, rispettivamente presidente, allenatore, dirigente e calciatore della società;

- vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente inviata ai predetti Pasquale Romano, Mario Spina, Rocco Massara e Alberto Giuseppe Direnzo, nonché alla A.S.D. Real Mileto;

- considerato che Rocco Massara e Mario Spina, nelle loro rispettive qualità, hanno chiesto l'applicazione della sanzione ex art. 32 sexies C.G.S., trasmessa alla Procura Generale dello Sport in data 29 giugno 2019, richiesta sulla quale la predetta Procura Generale non ha formulato osservazioni ed alla quale codesta Procura ha prestato consenso, così che la posizione dei predetti signori Rocco Massara e Mario Spina deve essere stralciata;

- ritenuto di non dovere, allo stato, disporre l'archiviazione del procedimento nei confronti degli altri avvisati relativamente ai comportamenti sopra descritti e di avere, pertanto, l'intenzione di procedere al deferimento sulla scorta delle fonti di prova sopra indicate;

- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, avv. Carlo Saltelli;

- visto l'art. 32 ter, comma 4, del C.G.S.;

#### HANNO DEFERITO

al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1) Romano Pasquale, in qualità di Presidente della A.S.D. Real Mileto all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti,

trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 6, ultimo periodo, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 34, comma 3, NOIF, in quanto consentiva che il calciatore Alberto Giuseppe Direnzo, pur regolarmente tesserato per la società, ma minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipasse sotto falso nome di altro tesserato, sig. Casuscelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace – Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, Regione Calabria;

2)Direnzo Alberto Giuseppe, in qualità di calciatore tesserato della A.S.D. Real Mileto all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 6, ultimo comma, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 34, comma 3, NOIF, in quanto, minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipava sotto falso nome di altro tesserato, sig. Casuscelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace – Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, Regione Calabria;

3)la Società A.S.D. Real Mileto (matricola 921949), per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., ad essa appartenendo i sopracitati tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti.

#### IL DIBATTIMENTO

Alla seduta del 26.07.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco, nessuno compariva per i deferiti.

#### LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie:

- 1)per Romano Pasquale, in qualità di Presidente della A.S.D. Real Mileto, 18 mesi di inibizione;
- 2)per Direnzo Alberto Giuseppe, in qualità di calciatore tesserato della A.S.D. Real Mileto, squalifica sei giornate;
- 3)per la A.S.D. Real Mileto sei punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2019/2020 e l'ammenda di € 450,00.

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attività di indagine espletata e la documentazione probatoria prodotta impongono, in accoglimento del deferimento, l'irrogazione delle sanzioni per come riportato nel dispositivo che segue.

#### P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- 1)per ROMANO Pasquale, in qualità di Presidente della A.S.D. Real Mileto, mesi DICHIOTTO (18) di inibizione;
- 2)per DIRENZO Alberto Giuseppe, in qualità di calciatore tesserato della A.S.D. Real Mileto, SEI (6) giornate di squalifica;
- 3)per la Società A.S.D. REAL MILETO (matricola 921949) QUATTRO (4) punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2019/2020 nel campionato di competenza e l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 271/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 709 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Rocco MASSARA e Mario SPINA avente ad oggetto la seguente condotta:

ROCCO MASSARA, in qualità di dirigente della A.S.D. REAL MILETO all'epoca dei fatti, regolarmente indicato come tale nelle relative distinte, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 34, comma 3, NOIF, consentiva che il calciatore Alberto Giuseppe DIRENZO, pur regolarmente tesserato per la società, ma minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipasse sotto falso nome di altro tesserato, sig. Cascucelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace – Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, C.R. Calabria;

MARIO SPINA, in qualità di tecnico della A.S.D. REAL MILETO all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 34, comma 3, NOIF, come dallo stesso ammesso in sede di audizione consentiva che il calciatore Alberto Giuseppe DIRENZO, pur regolarmente tesserato per la società, ma minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipasse sotto falso nome di altro tesserato, sig. Cascucelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace – Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, C.R. Calabria;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Rocco MASSARA e Mario SPINA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 8 mesi di inibizione per il Sig. Rocco MASSARA e 8 mesi di squalifica per il Sig. Mario SPINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 6/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1128 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Domenico IACCINO e della società A.S.D. ROGGIANO 1973 avente ad oggetto la seguente condotta:

DOMENICO IACCINO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Roggiano 1973, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 15, del CGS, per non aver pagato all'allenatore sig. Nervino Pasquale, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con decisione del 19.7.2018 pubblicata con C.U. n.4/18 C.A./LND nonché con decisione del 11.10.2018 pubblicata con C.U. n.5/18 C.A./LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle suddette pronunce;

A.S.D. ROGGIANO 1973, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico IACCINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ROGGIANO 1973;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Domenico IACCINO e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda e punti 1 di penalizzazione per la società A.S.D. ROGGIANO 1973;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina